



SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 13 MAGGIO 2025

Spettabile
CLIENTELA

OGGETTO: VIETATO EROGARE MENSILMENTE IL TFR

Buongiorno,

anche se la tematica riguarda un piccolo numero di aziende, ci preme comunicare che:

Il datore di lavoro, che eroghi periodicamente in busta paga la quota mensile di trattamento di fine rapporto lavoro, rischia la riqualificazione delle somme come “integrazioni retributive” da parte dell’ispettorato del lavoro, la conseguente pretesa dell’Inps e dell’Inail del pagamento dei relativi contributi e premi assicurativi e la correzione delle tasse da parte del Fisco. L’ha stabilito l’ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella nota n. 616/2025, con il parere del ministero del lavoro (nota n. 2899/2025). Secondo l’Inl, la monetizzazione è impraticabile perché è vietato qualsiasi patto anticipato, tra aziende e lavoratori, finalizzato all’erogazione mensile del Tfr. L’anticipazione del Tfr, come qualsiasi accordo in materia, può avere a oggetto soltanto il Tfr maturato al momento della pattuizione. Secondo l’ente, l’idea di trasferire automaticamente e in modo continuativo il rateo mensile del TFR in busta paga è da considerarsi illegittima. Questo significa che né il datore di lavoro né il dipendente possono

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società e' in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015





SPA STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965
SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

concordare preventivamente un'anticipazione del TFR, **che di per sé è destinato a essere liquidato solo al termine della relazione lavorativa**. L'Ispettorato ha sottolineato che l'anticipo del TFR in busta paga non può essere considerato un'integrazione retributiva. Se fosse consentito, si creerebbe una situazione in cui il lavoratore riceverebbe una parte del suo TFR come parte della retribuzione mensile, alterando così la natura del trattamento di fine rapporto e le sue finalità.

È un modo per tutelare il lavoratore, garantendo che la liquidità sia disponibile quando realmente necessaria, senza compromettere i diritti futuri del lavoratore stesso. Questa posizione dell'Ispettorato ha importanti implicazioni per i datori di lavoro. Qualora venissero riscontrate violazioni di questa normativa, **gli ispettori hanno il dovere di intimare alle aziende di accantonare le quote di TFR non dovute**, con una disposizione esecutiva immediata. Le conseguenze per le aziende che non rispettano queste regole possono essere severe, con sanzioni che possono arrivare fino a 3.000 euro, come previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 124/2004. La mancata osservanza di queste disposizioni non solo comporta sanzioni pecuniarie, ma può anche **influenzare negativamente la reputazione dell'azienda e il morale dei dipendenti**. È quindi essenziale che le aziende stabiliscano procedure chiare e comunicazioni efficaci riguardo al TFR e alla sua gestione. In un contesto lavorativo sempre più complesso, dove le esigenze economiche possono variare rapidamente, è naturale che i lavoratori cerchino modi per avere accesso ai propri fondi in modo più flessibile. Buona giornata.

CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

